



**CITTA' DI TERRACINA**  
**Provincia di Latina**

**APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI COMPRESI GLI ONERI DI SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.**

**2^ VERBALE SEDUTA PUBBLICA**

Il giorno 24 06 2013 alle ore 16.00, come da convocazione di seduta pubblica inviata a mezzo fax, regolarmente ricevuto da tutte e quattro le ditte partecipanti, sono intervenuti i seguenti rappresentanti delle seguenti ditte:

Fatone Francesca e Giovvanoli Paris per la Servizi Industriali srl;

Avv. Francesco Maria Filoni, Dott. Gianvincenzo Barbato per la De Vizia Transfer spa;

Iaculano Egidio per la Econord spa, non interviene nessuno per la A.M. Technology.

La commissione è regolarmente costituita ed il Presidente dichiara aperta in seduta pubblica la Commissione per l'apertura dell'offerta tecnica. Inizia con un intervento che spiega nel dettaglio quello che nel frattempo è avvenuto e quali accertamenti e atti si sono prodotti dicendo appunto che: Nella seduta di gara del 14 marzo u.s., a seguito di estrazione della Società De Vizia si è proceduto, ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti, alla richiesta di verifica dei requisiti alla Società stessa, che dopo averne prodotto intera documentazione, la commissione l'ha esaminata ritenendola verificata favorevolmente.

Inoltre, sono pervenute a questo Ente note contenenti osservazioni degne di essere approfondite. Più dettagliatamente:

- nota prot. 14056/I del 19 marzo 2013 della soc. De Vizia Transfer spa;
- nota prot. 15369/I del 26 marzo 2013 della Soc. De Vizia Transfer spa;
- nota prot. 15369/I del 26 marzo 2013 della Soc. De Vizia Transfer spa;
- nota prot. Pec 0016436 del 2 aprile 2013 della Soc. Servizi Industriali srl;
- nota della Soc. AM Technology prot. 19621/I del 18 aprile 2013.

La prima nota della Soc. De Vizia, quella del 19 marzo eccepisce una serie di eccezioni ed osservazioni chiedendo nel contempo alla Commissione di gara la valutazione delle stesse e più specificatamente:

- relativamente alla ditta ECO Nord eccepisce la carenza del requisito richiesto dall'art. 10 lett. D del disciplinare di gara, in quanto non sarebbe stato dichiarato, nelle forme richieste, il possesso del requisito di cui al punto 1 (aver gestito in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto non inferiore a 36 mesi per servizi di raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani...con il metodo porta a porta nel triennio antecedente ... in comuni con almeno 50.000 abitanti ...) non essendo, secondo la De Vizia, (stato indicato il triennio antecedente come specificato in una faq 14/01/2010 - 14/01/2013) tra l'altro requisito, sempre secondo la De Vizia non integrabile.

In risposta a tale osservazione si rappresenta che tale prescritto requisito, purchè effettivamente posseduto, può essere integrato, in forza dell'art. 46 del Codice dei Contratti, che al comma 4, prevede, infatti tale possibilità, in tal senso anche il parere 66/2009 dell'AVCP, e la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 481/92. Il tutto a supporto di quanto già anticipato in sede di gara del 14/03 nella quale si esprimeva verbalmente la richiesta di integrare la documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti, e la Soc. Eco Nord nella stessa data e in data 15/03 forniva a mezzo mail la dimostrazione dei requisiti richiesti, si chiedeva nella stessa missiva della De Vizia di verificare se era stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 38 anche dal responsabile tecnico all'Albo dei Gestori Ambientali e dal Socio di maggioranza.

Le dichiarazioni sono state rese anche dal responsabile tecnico all'Albo Gestori Ambientali ( Gervasini Mario oltre che da Gervasini Paolo direttore tecnico SOA, Valsecchi Corrado direttore tecnico, Milanese Simona procuratore speciale, Milanese Luciano legale rappresentante e Milanese Claudio altro legale rappresentante.

Ciò detto, si scioglie la riserva e si ammette la ditta Eco Nord alle fasi successive della gara.

Relativamente alla Ditta AM Technology eccepisce:

- 1) "la carenza della documentazione relativa al contratto di avvilimento prodotto, laddove non viene dettagliatamente specificato l'oggetto del contratto, in violazione dell'art. 49 del codice dei contratti e dell'art. 88 del Regolamento di attuazione dello stesso; non viene specificato l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i beni oggetto dell'avvalimento. Manca l'indicazione puntuale ed analitica delle risorse messe a disposizione..."
- 2) il requisito del servizio svolto dal Comune di Afragola, oggetto di avvalimento, risulta non idoneo e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, essendo di fatto il servizio di raccolta differenziata presso il detto Comune di Afragola iniziato solo in data 15/10/2012 e pertanto inferiore ai 36 mesi continuativi richiesti, nonché inadeguato anche relativamente alla percentuale di raccolta differenziata svolta inferiore al 20%;
- 3) si chiede di verificare la produzione della certificazione di qualità richiesta dall'art. 4 del disciplinare di gara in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, nonché l'impegno del garante a rinnovare la cauzione per un ulteriore periodo di tempo di gg. 180;
- 4) la società all'atto di presentazione dell'offerta risulta inattiva presso la CCIA di Milano. Si richiede inoltre nel disciplinare l'iscrizione alla CCIA per attività corrispondenti all'oggetto di gara;
- 5) la società risulta iscritta all'albo gestori rifiuti Sez. Campania, mentre risulta avere sede a Milano. Inoltre non risulta essere in possesso dell'iscrizione della categoria 1 alla sottocategoria Gestione centri Comunale, attività richiesta nel CSA;
- 6) la verifica della dichiarazione di cui all'art. 38 se resa anche dal Responsabile tecnico all'Albo gestori Ambientali"

**risp. 1) Secondo il Tar Lazio Roma sez. II-ter 30.04.2008 n. 3637 non è previsto uno schema tipico, ma la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo, basterebbe solo la dichiarazione di impegno nella busta della ditta concorrente.**

**Il CdS regione Sicilia del 21.07.2008 n. 670 esplicita che non necessita la disponibilità dei mezzi all'epoca della presentazione del contratto ma nel corso della procedura. Pertanto il contratto di avvalimento della Soc. AM Technology è valido ;**

- si è inoltre verificata l'esistenza dell'impegno per tutta la durata dell'appalto e questa è contenuta nella dichiarazione di impegno di avvilimento al punto 2) dello stesso.

**Risp. 2)** si è provveduto con diverse note a richiedere certificazioni o attestazione al Comune di Afragola ed alla stessa AM Technology, a titolo di avvio del procedimento di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, e a queste note il Comune di Afragola risponde in data 2 maggio giusto prot. 21360 /I nella quale dichiarava quanto appresso fedelmente riportato: " dal 31 agosto 2009 è iniziato il servizio di raccolta a tutt'oggi in essere; che la società Igiene Urbana srl ha effettuato il servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento con il metodo porta a porta nel periodo 14 febbraio 2010 – 14 febbraio 2013; che la percentuale di raccolta differenziata annua risulta essere: anno 2012 26,34%, informando che tale percentuale è consultabile accedendo all'Osservatorio provinciale rifiuti Napoli sez. statistiche, dati raccolta differenziata e dati certificati, decreto dirigenziale n. 50 del 21/12/2011 (relativamente ai dati del 2010) e decreto dirigenziale n. 12 del 27/09/2012 (relativamente alla certificazione dei dati anno 2011); che il numero degli abitanti al 31/12/2010 era 63.822, al 31/12/2011 era 63.656 e al 31.12.2012 63.561".



A seguito di tali dichiarazioni ed indicazioni si è verificata la certificazione dei dati di raccolta differenziata all'anno 2011, come richiedeva il bando e la percentuale di raccolta è stata certificata al 16,94% e quindi inferiore a quanto si richiedeva nel bando.

La stessa dichiarazione del Comune di Afragola rileva che il servizio di raccolta differenziata espletato a far data del 14/02/2010 non è corrispondente al periodo indicato in una faq resa dalla stazione appaltante e quindi anche questo requisito dimostrato non è idoneo a quanto si richiedeva nel bando. Quindi in relazione al requisito di cui al punto D3 art. 10 del disciplinare risulta non essere stato soddisfatto il requisito della percentuale di raccolta differenziata pari al 20% alla data del 31.12.2011. a seguito di verifica delle certificazioni pubblicate sul sito dell'Osservatorio regionale risulta che il Comune di Afragola ha raggiunto una percentuale di copertura del 16,94% di raccolta differenziata e quindi non soddisfa quanto richiesto dal bando. Anche volendo prendere in considerazione l'ulteriore documentazione pervenuta su iniziativa di parte i dati richiesti, in relazione al numero di abitanti, non soddisfano il numero minimo di abitanti richiesti dal bando, infatti il comune di Ardea conta n. 44.609 abitanti e Pompei 25517 inferiore quindi ai 50.000 richiesti.

**Risp. 3)** esiste la certificazione di qualità ed esiste anche l'impegno a rinnovare la fideiussione nei successivi 180 gg. Laddove non si fosse proceduto con l'aggiudicazione.

**Risp. 4)** Tale situazione è irrilevante in quanto condizione transuente e regolarizzabile ex post. Inoltre si è esaminata la misura camerale e l'oggetto è corrispondente a quanto richiesto dal bando in quanto si riporta nell'oggetto il servizio di raccolta e non, chiaramente, la modalità dell'esercizio dello stesso.


**Risp. 5)** tale situazione è ininfluente in quanto l'iscrizione all'Albo ha valenza europea. Il bando al punto b) dell'art. 10 non richiede iscrizioni a sottocategorie, quindi trattasi di osservazione irrilevante.

**Risp. 6)** Nello specifico, il mod E è stato compilato e sottoscritto oltre che dal legale rappresentante Abagnale Andrea, il socio Sanzone Dora Rita, Calabrese Michela, dall'Amm.re e direttore tecnico Elefante Sebastiano e Direttore tecnico e Socio Manfuso Daniele. Non si evince dalla documentazione prodotta chi sia il Responsabile tecnico e se corrispondente alla carica di Direttore Tecnico e se corrispondente a colui iscritto come tale all'albo dei gestori ambientali.

### **Per i motivi di cui all'esplicitato punto 2 si decreta l'ESCLUSIONE la AM Technology dalla procedura di gara**

Relativamente **alla Ditta Servizi Industriali** eccipisce:

- 1) la carenza della documentazione relativa al contratto di avvilimento prodotto laddove non viene dettagliatamente specificato l'oggetto del contratto;
  - 1.1. non viene specificato l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i beni oggetto di avvilimento prodotto dalla società ricorrente per la partecipazione alla procedura in questione.
  - 1.2. La Teramo Ambiente è società mista pubblico privata appartenente ad Ente pubblico e costituisce Ente strumentale "in house" di quest'ultima. L'autorizzazione a prestare avvilimento deve risultare da specifico provvedimento autorizzativi amministrativo dell'Ente detentore del controllo analogo, altrimenti si verificherebbe una distrazione delle risorse da impiegare in via esclusiva per il territorio dell'ente proprietario essendo vietata l'attività *extra moenia* di dette società.
- 2) il requisito del servizio svolto presso il Comune di Teramo, oggetto di avvilimento, risulta non idoneo e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, essendo di fatto il servizio di raccolta differenziata presso il detto Comune di Teramo iniziato soli in data maggio 2010 e, pertanto inferiore a mesi 36 e non coincidente con il periodo 14/01/2010 – 14/01/2013;
- 3) in merito alla produzione di cauzione ridotta al 50% dell'importo previsto, non risulta prodotta la certificazione di qualità espressamente richiesta dall'art. 75 del Codice dei Contratti,



anche per l'indicata Ditta, andrà verificato l'impegno del garante a rinnovare la cauzione per un ulteriore periodo di tempo di gg. 180.

4) si richiede la verifica della dichiarazione prevista per i soggetti ex art. 38 co. 1 lett. B) e c) del D. Lgs. 163/2006, sia stata rilasciata anche dal responsabile tecnico dell'Albo dei gestori ambientali.

**Risp. 1)** Trattasi di avvalimento "operativo", di portata generale, le fattispecie attenzionate (in particolare il contratto intercorso tra la "Teramo Ambiente spa", ausiliaria, e la "Servizi Industriali srl", avvalente) configurano l'ipotesi di avvalimento c.d. "di garanzia", ove l'ausiliaria mette in campo requisiti "astratti" e/o soggettivi, dati dalla propria solidità finanziaria, economica o gestionale, a servizio dell'aggiudicataria ausiliata, ampliando così la base di responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto. si possa ricorrere a tale istituto per carenza di un requisito consistente in una condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali (cfr. TAR Napoli, sez. I, n.644/2011). Da ciò ne discende che il contratto prodotto appare perfettamente ammissibile, in quanto in linea con le prescrizioni indicate.

1.1 è specificato l'impegno sia nella dichiarazione di impegno che nello stesso contratto di avvilimento;

1.2 la Teramo ambiente, come dichiarato dalla città di Teramo, giusta nota ns prot. 18949/I del 16 aprile 2013 è una società per azioni partecipata a prevalente capitale pubblico, "il socio privato fu scelto con gara ad evidenza pubblica (nota prot. 21693/I del 2 maggio 2013)" nello statuto della TE-AM. Spa si prevede la possibilità di partecipare a gare e licitazioni indette da Enti pubblici pertanto non è prevista l'autorizzazione da parte del Comune;

Risp. 2) la TE.Am dichiara nella stessa richiamata nota, svolge il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo porta a porta:

- dal 15.12.2009 in tre frazioni;
- dal 30.04.2010 è partito anche nel centro urbano e nelle rimanenti zone
- - dal 1.06.2010 ad oggi il sistema di raccolta di rifiuti è del tipo porta a porta.

La percentuale di raccolta differenziata nel 2010 è pari al 51,90% e quella del 2011 è pari al 63,73% ed il numero di abitanti al 31.12.2010 è di 54763, al 31.12.2011 è di 54957 al 31.12.2012 è di 54931 e al 22.03.2013 è pari a 54977.

3) la cauzione ridotta è corredata dalla certificazione di qualità ed esiste nelle condizioni particolari esiste l'impegno a rinnovare la cauzione nei successivi 180 gg.

4) La dichiarazione a mezzo del modello E è stata sottoscritta anche dal Responsabile tecnico dell'Albo dei gestori ambientali.

Nulla osta al prosieguo della ditta Servizi industriali al proseguimento della procedura di gara: Ammessa.


La servizi Industriali con nota inviata a mezzo pec in data 2 aprile 2013 chiede alla Commissione di gara di valutare la rispondenza della Soc. De Vizia Transfer spa a quanto riportato nell'art. 21 del CSA "Domicilio legale e sede operativa (centro Servizi)".

Come riporta la stessa nota, è imposto alla ditta in fase di gara di essere in possesso di un accordo scritto con il proprietario dell'area da adibire a Centro Servizi, quindi potrebbe essere presente nella busta dell'offerta tecnica o economica-

La De Vizia Transfer spa integra la precedente nota con un'altra prot. 15367/I del 26 marzo 2013 alla quale allega copia della delibera n. 104 dell'AVCP del 24/11/2011.

La stessa De Vizia con nota prot. 15369/I del 26.03.2013 richiede l'esclusione della Servizi Industriali facendo riferimento al provvedimento di revoca da parte del Comune di Ponza alla Servizi Industriali giusta determina n. 25/2013 causa il mancato inizio del servizio.

Trattatasi di servizio di rimozione dalle aree pubbliche di materiali ingombranti e rifiuti RAEE, quindi un affidamento non corrispondente all'appalto de quo.



Infine la Soc. AM Technology con nota del 18 aprile 2013 prot. 19621/I fa rilevare che la Servizi Industriali essendo affidataria diretta del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ai sensi dell'art. 4 co. 33 del D.L. 138/2011 non potrebbe partecipare a gare bandite per l'affidamento dei servizi pubblici locali. E stessa verifica viene richiesta per la De Vizia e la Urbaser SA.

All'uopo si evidenzia che la sentenza n 199 del 20/07/2012 ha dichiarato il citato art. 4 comma 3 DL. 138/2011 incostituzionale. Le conseguenze ordinamentali della sentenza di incostituzionalità sono costituite dalla perdita di efficacia giuridica dell'intero impianto normativo e di tutte le sue successive modificazioni ed integrazioni, a far data della intervenuta pubblicazione della sentenza stessa in G.U serie Corte Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2012.

Una volta conclusa la rendicontazione del presidente l'Avv. Francesco Maria Filoni delegato dalla De Vizia Transfer spa chiede di verbalizzare che "ribadisce l'irregolarità dei contratti di avvilimento sia dal punto di vista formale che sostanziale risultando tra l'altro del tutto generici e non conformi alla normativa".

Il presidente procede all'apertura delle offerte tecniche.

La prima che si apre, verificata l'integrità del plico dallo stesso rappresentante è della Società De Vizia Transfer spa la quale nel dettaglio contiene:

- A) RELAZIONE TECNICA;
- B) RELAZIONE MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI;
- C) MEZZI E ATTREZZATURE

21 ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO 1 ATTESTATO DELLA DISPONIBILITA' CANTIERISTICA

ALLEGATO 2 PARCO MEZZI DELLA MANDATARIA IN SERVIZIO AL 30/11/2012

ALLEGATO 3.1 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MORELLE

ALLEGATO 3.2 PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE ARGINE UFENTE N. 12

ALLEGATO 4 REFERENZE DE VIZIA TRANSFER SPA

ALLEGATO 5 GEOREFERENZIAZIONE SERVIZI

ALLEGATO 6 PROGRAMMA GESTIONE E "PORTALE WEB"

ALLEGATO 7 PERSONALE DI SUPPORTO E PROGRAMMA FORMATIVO

ALLEGATO 8 DOTAZIONE CONTENITORI PER LE UND AD ELEVATA PRODUZIONE DI RIFIUTO

ALLEGATO 9 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA

ALLEGATO 10 PARTE 1 TAVOLE DEI PERCORSI DI RACCOLTA INVERNALI

ALLEGATO 10 PARTE 2 TAVOLE DEI PERCORSI DI RACCOLTA ESTIVI

ALLEGATO 11 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E ACCESSORI

ALLEGATO 12 PARTE 1 TAVOLE DI PROGETTO PERCORSI DI SPAZZAMENTO MECCANICO

ALLEGATO 12 PARTE 2 TAVOLE DI PROGETTO PERCORSI DI SPAZZAMENTO MANUALE E POSIZIONAMENTO CESTINI STRADALI

ALLEGATO 13 PIANO DI POSIZIONAMENTO CESTINI STRADALI

ALLEGATO 14 DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI E GENERALI

ALLEGATO 15 QUADRO SINOTTICO DEI SERVIZI

ALLEGATO 16 MANUALE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ALLEGATO 17 BOOK GRAFICO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA


ALLEGATO 17.1 CONCESSIONE ESCLUSIVA DEL MARCHIO "CAPITAN ECO"

ALLEGATO 18 PROCEDURE OPERATIVE MONITORAGGIO E CONTROLLO SERVIZI

ALLEGATO 19 MANUTENZIONE MEZZI

ALLEGATO 20 PROCEDURE DI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E LAVAGGIO MEZZI

ALLEGATO 21 REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE B) SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI

CAMPIONATURA PRODotta:

CAMPIONE 1 SACCHETTI IN MATERIALE COMPOSTABILE PER ORGANICO

CAMPIONE 2 BIOPATTUMIERA DA 10 LT PER ORGANICO

CAMPIONE 3 CONTENITORE DA 25 LT PER ORGANICO

CAMPIONE 4 CONTENITORE DA 30/35 LT PER VETRO

CAMPIONE 5 CONTENITORE DA 30/35 LT PER CARTA

CAMPIONE 6 SPORTELLO CONTENITORE DA 30/35 LT PER SECCO RESIDUO

CAMPIONE 7 CONTENITORE DA 70 LT PER SECCO RESIDUO

CAMPIONE 8 SACCHI DA 70 LT PER SECCO RESIDUO

CAMPIONE 9 SACCHETTI DA 100 LT PER IMBALLAGGI LEGGERI

Si procede poi ad aprire la busta ancora idoneamente sigillata della Servizi Industriali la quale contiene il progetto tecnico composto dai seguenti capitoli presentati come allegati:

1 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

2. SERVIZI DI NETEZZA URBANA

3. SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

4. CENTRO DI RACCOLTA, CENTRO SERVIZI ED ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI

5. ATTREZZATURE, MEZZI, FORNITURE MATERIALI D'USO

6. SERVIZI INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI

7. MONITORAGGIO SERVIZI

8. SISTEMA INFORMATIZZATO

9. FABBISOGNI COMPLESSIVI DEI SERVIZI

10. ATTIVITA' DIRIGENZIALE

11. ALLEGATI TECNICI

Si procede, infine, ad aprire l'ultima offerta tecnica delle ditte ammesse ECO NORD spa la quale contiene:

PROGETTO TECNICO

TAV. N. 1 "AREE DI TRASFERIMENTO"

TAV. N. 2 "SPAZZAMENTO STRADE-PIANO DI PULIZIA MANUALE"

TAV. N. 3 "SPAZZAMENTO STRADE-PIANO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MISTA"

TAV. N. 4 "CANTIERE DEI SERVIZI-IMPOSTAZIONE TIPO"

"CARTA DEI SERVIZI"

ALLEGATO 1 "INFORMATIZZAZIONE CASSONETTI STRADALI"

Una volta verificato il contenuto alle ore 16.30 la seduta pubblica si dichiara chiusa e si procede in seduta riservata.

Il Presidente Dott. Ing. Armando Percoco

I Componenti

- Dott. Luigi Scipioni

- Dott.ssa Nicoletta Valle

La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Sabrina Tacelli